02281-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Rivedi le censure riportate

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -	Sent. n. 1691 sez.
Donatella Galterio		UP - 04/12/2020
Angelo Matteo Socci		R.G.N. 8707/2020
Aldo Aceto		
Giuseppe Noviello	- Relatore -	**MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 06/06/2019 del tribunale di Monza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Monza, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. del 6 giugno 2019, condannava (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, disponendo la confisca diretta di beni nei confronti della (omissis) s.a.s. e quella per equivalente nei confronti dell'imputato.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso (omissis) mediante il proprio difensore, con due motivi di impugnazione

3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 oltre che degli artt. 2 cod. pen., 25 comma 2 Cost. e 7 della CEDU in relazione all'art. 117 comma 1 Cost., rappresentando come i fatti ascritti risalirebbero ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 bis citato, siccome introdotto con Dlgs. 158/2015. Cosicchè la confisca per equivalente disposta nei confronti del ricorrente, quale misura sanzionatoria, non potrebbe trovare applicazione, non avendo la norma di riferimento valenza retroattiva.

4. Con il secondo motivo ha rappresentato il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della confisca per equivalente in rapporto all'art. 445 cod. proc. pen. Risulterebbe anche violato l'art. 445 cod. proc. pen. ai sensi del quale, allorquando la sentenza di condanna pronunziata ex art. 444 cod. proc. pen. non superi i limiti di due anni, come nel caso di specie, preclude la possibilità di applicare sanzioni penali accessorie o misure di sicurezza ad eccezione dei casi di confisca ex art. 240 cod. pen. Cosicchè la misura ablatoria applicata, assimilabile ad una sanzione penale accessoria, non rientrerebbe nelle previsioni di quest'ultima fattispecie, il cui ambito è circoscritto alla sola confisca diretta.

5. Il ricorso è inammissibile atteso il principio per cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 (cfr. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 Rv. 268386 – 01 Lombardo).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per

il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 4/12/2020.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Noviello

Il Presidente
Elisabetta Rosi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 20 GEN 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Marini